

Regolamento Delegato (UE) 2026/699

Accesso ai dati diagnostici e alle informazioni di riparazione dei veicoli

Il Regolamento Delegato (UE) 2026/699 aggiorna il quadro normativo europeo sull'accesso alle informazioni diagnostiche di bordo (OBD) e ai dati per la riparazione e manutenzione dei veicoli, introducendo nuove regole per conciliare **accessibilità e sicurezza informatica**.

Obiettivo

Garantire un **accesso equo, standardizzato e non discriminatorio** alle informazioni tecniche dei veicoli per tutti gli operatori indipendenti (officine, fornitori di servizi, produttori di strumenti diagnostici), rafforzando al tempo stesso la **protezione contro i rischi di cibersicurezza**.

Principali novità

1. Accesso ai dati OBD più sicuro

- I costruttori possono introdurre **misure di sicurezza proporzionate** (autenticazione, tracciabilità, controlli di accesso).
- Possibile richiedere:
 - autenticazione di strumenti, operatori o dipendenti
 - registrazione delle operazioni
 - connessione ai server del costruttore in casi specifici
- Le misure non devono comunque limitare l'accesso oltre quanto necessario.

2. Parità di accesso tra operatori

- Gli operatori indipendenti devono avere **le stesse possibilità** di accesso dei riparatori autorizzati.
- I dati devono essere disponibili in formato standard e aggiornato.
- Le informazioni devono essere fornite al più tardi quando il veicolo è immesso sul mercato.

3. Maggiore disponibilità di informazioni tecniche

Il regolamento chiarisce e amplia le informazioni che i costruttori devono fornire, tra cui:

- dati diagnostici completi e documentati
- informazioni per ADAS e sistemi di assistenza alla guida
- istruzioni per aggiornamenti software e codifiche
- dati su batterie di trazione e sicurezza (rischi elettrici, termici, chimici)

4. Accesso al flusso dati del veicolo

- Deve essere garantito tramite:
 - presa OBD standard
 - altri sistemi interni (es. Ethernet, API, Wi-Fi)
 - accesso remoto
- Se il costruttore utilizza metodi avanzati, gli stessi devono essere disponibili anche agli operatori indipendenti.

5. Supporto agli strumenti diagnostici indipendenti

- I costruttori devono fornire:
 - informazioni tecniche
 - interfacce e software per diagnosi e riprogrammazione
- Le officine indipendenti devono poter:
 - riprogrammare centraline
 - codificare componenti
 - effettuare aggiornamenti software alle stesse condizioni dei centri ufficiali

6. Nuove regole di cbersicurezza

- Possibile introdurre:
 - certificati digitali
 - standard ISO (es. ISO 27001)
 - sistemi di autenticazione sicura
- I requisiti devono essere:
 - **proporzionati**
 - **non discriminatori**
 - allineati alla normativa UE sulla sicurezza informatica

7. Tracciabilità e controlli

- Le operazioni sui veicoli possono essere registrate (es. modifiche software, interventi).
- I costruttori possono:
 - accedere ai dati in caso di incidenti o abusi
 - sospendere temporaneamente l'accesso per motivi di sicurezza

8. Tutela della concorrenza e privacy

- I dati degli operatori devono essere **pseudonimizzati**.
- Restano applicabili le norme su:
 - protezione dei dati (GDPR)
 - privacy nelle comunicazioni elettroniche

Impatto per il settore

Per le officine indipendenti

- ✓ Più accesso a dati e strumenti
- ✓ Maggiore autonomia tecnica

Necessità di adeguarsi a requisiti di sicurezza/certificazione

Per i costruttori

- ✓ Maggiore controllo sulla sicurezza dei veicoli

Obbligo di garantire accesso equo e trasparente

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore **20 giorni dopo la pubblicazione** nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

✓ In sintesi

Il regolamento introduce un nuovo equilibrio tra:

- **accessibilità dei dati** (per favorire concorrenza e innovazione)
- **sicurezza informatica** (per proteggere veicoli e sistemi)

L'obiettivo è creare un sistema aperto ma sicuro, in cui tutti gli operatori possano operare a pari condizioni.